



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

RISOLUZIONE N. 62

NUOVA ORGANIZZAZIONE DEI TRIBUNALI ORDINARI E DEGLI UFFICI DEL PUBBLICO MINISTERO: È NECESSARIO PROMUOVERE LA REVISIONE DELLA RIFORMA DEL 2012 E IL RIPRISTINO DELLE SEDI GIUDIZIARIE SOPPRESSE

presentata il 19 aprile 2022 dai Consiglieri Finco, Ciambetti, Pan, Villanova e Barbisan

Il Consiglio regionale del Veneto

PREMESSO CHE:

- il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011 n. 148), unitamente al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, ha riformato le circoscrizioni giudiziarie italiane, in attuazione della delega conferita con il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
- la riforma del 2012 infatti ha operato la soppressione di 31 sedi di tribunale e delle relative procure della Repubblica e di tutte le 220 sezioni distaccate di tribunale in tutto il territorio nazionale. La Regione Veneto, in particolare, ha visto coinvolte le sedi di Bassano del Grappa, Cittadella, Este, Adria, Castelfranco Veneto, Conegliano, Montebelluna, Chioggia, Dolo, Portogruaro, San Donà di Piave, Pieve di Cadore, Legnago, Soave, Schio;
- già dal momento della sua entrata in vigore, la riforma ha però subito pesanti critiche per i risvolti pratici che comportava la chiusura di importanti presidi di giustizia e del relativo apparato amministrativo;
- per tali ragioni, nel 2013 alcune regioni quali l'Abruzzo (promotore), il Piemonte, le Marche, la Puglia, il Friuli Venezia Giulia, la Campania, la Liguria, la Basilicata e la Calabria hanno promosso un referendum abrogativo per la parziale soppressione dei decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 2012;
- la Corte Costituzionale, con sentenza n. 12 del 29 gennaio 2014 e a seguire con sentenza n. 5 del 27 gennaio 2015, tuttavia dichiarò l'inammissibilità delle richieste referendarie, in sintesi sia perché *“l'abrogazione, a seguito*

dell'eventuale accoglimento della proposta referendaria, di una disposizione abrogativa è [...] inidonea a rendere nuovamente operanti norme che, in virtù di quest'ultima, sono già state espunte dall'ordinamento” sia per mancanza del requisito della necessaria omogeneità, atteso che i quesiti riguardavano la legge delega e l'intero testo dei due decreti legislativi attuativi, ovvero il n. 155 e il n. 156 del 2012. Ciò in quanto se da un lato “è vero che un nesso lega i tre testi legislativi sopramenzionati tutti volti a comporre il nuovo disegno dell'organizzazione giudiziaria, nelle sue varie articolazioni, al fine di semplificarlo e di alleggerirne i costi” d'altro lato l'intervento del legislatore si sostanzia in un'architettura complessa a fonte, della quale, “poiché la riforma è sottoposta all'abrogazione popolare come un aggregato indivisibile, l'elettore si troverebbe a dover esprimere un voto bloccato su una pluralità di atti e di disposizioni diverse, con conseguente compressione della propria libertà di scelta”. In concreto, l'eventuale accoglimento e conseguente abrogazione della legge delega e dei due decreti, relativi alla riorganizzazione della magistratura ordinaria e degli uffici del giudice di pace, da un lato non avrebbe consentito una compiuta espressione della reale volontà dell'elettore e dall'altro avrebbe determinato un vuoto normativo non colmabile in via interpretativa, con conseguente probabile paralisi della funzione giurisdizionale;

CONSIDERATO CHE:

- nonostante l'esito non favorevole della iniziativa referendaria, rimangono in tutta la loro evidenza le criticità sollevate dalle Regioni. La concentrazione dell'attività giurisdizionale presso i capoluoghi di provincia e la conseguente soppressione delle sedi decentrate ha infatti reso più gravoso l'accesso alla giustizia anche a causa, molto spesso, della conformazione ed estensione territoriale;
 - l'attuata riforma, che ha come presupposto il contenimento della spesa pubblica e una migliore organizzazione territoriale degli uffici, non ha prodotto né una minore spesa, né una migliore resa soprattutto in termini di accelerazione dei procedimenti giudiziari;
 - l'eventuale modifica del dettato normativo permetterebbe inoltre il ripristino di un servizio territoriale essenziale. La costituzione di un “tribunale della Pedemontana” garantirebbe il riutilizzo di strutture in disuso come l'edificio denominato Cittadella della Giustizia, un'opera di 10.000 metri quadri, che sarebbe destinata a servire 74 comuni e oltre 500.000 abitanti, che verrebbero riallocati dalla loro appartenenza attuale ai fori di Vicenza, Padova e Treviso, e che troverebbero una più vicina destinazione nell'area pedemontana, nel rispetto dell'articolo 5 della Costituzione ovvero nel più ampio decentramento amministrativo dei servizi che dipendono dallo Stato;
 - la presente risoluzione si associa quindi alle proposte di legge già presentate dalle Regioni Abruzzo, Toscana, Sicilia, Marche, Calabria e Campania volte a modificare il sistema delineato dal decreto legislativo n. 155 del 2012;
 - per tutte le ragioni sopraesposte è necessaria quindi una revisione organica della riforma al fine di dare una celere risposta alle diverse problematiche riscontrate, non ultimo l'urgente ripristino delle sedi dei tribunali soppressi a seguito della sua introduzione, sulla base delle indicazioni date dalle Regioni;
- tutto ciò premesso,

esorta

il Parlamento nazionale affinché sia approvata una riforma del sistema introdotto nel 2012, di riorganizzazione dei tribunali e degli uffici del pubblico ministero, sulla base del DDL S. 1948, che tenga conto delle diverse problematiche sollevate dalle Regioni e dagli operatori del settore e che ripristini le sedi dei tribunali incautamente sopprese;

dispone

altresì l'invio della presente risoluzione alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica.
